

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2045

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1990

Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari

ONOREVOLI SENATORI. – Mentre i primi fondamenti della cooperazione nel settore politico tra le Missioni dei dodici Paesi terzi si ritrovano nello stesso atto costitutivo della Cooperazione politica europea, l'avvio di una collaborazione comprendente anche tematiche di natura amministrativa ha origini relativamente recenti essendo essa stata presa in considerazione per la prima volta nella Dichiarazione solenne sull'Unione europea (Consiglio europeo di Stoccarda del 19 giugno 1983) e successivamente ribadita ed esplicitata nell'Atto unico europeo ed in diverse decisioni ministeriali, massimamente quella del 28 febbraio 1986.

Le finalità della cooperazione amministrativa sono quelle di realizzare un più efficace

svolgimento delle funzioni istituzionali delle ambasciate dei Dodici, di meglio tutelare le esigenze funzionali delle stesse e di migliorare l'assistenza al loro personale (specialmente nelle sedi disagiate), nel quadro di una più razionale utilizzazione delle risorse non disgiunta dalla realizzazione di economie di bilancio. Finalità queste che, sia pure di varia natura, si ricollegano tutte al medesimo disegno della cooperazione politica, a quello cioè di concorrere alla costituzione dell'Unione europea. La cooperazione tra ambasciate nei Paesi terzi al di là delle tematiche politiche esaminate tradizionalmente nel quadro della Cooperazione politica europea comporta, in aggiunta, una più accentuata cooperazione tra le amministrazioni centrali dei Dodici presup-

ponendo le singole iniziative una concertazione più sistematica tra i rispettivi Ministeri degli esteri. Quest'ultimo fenomeno arricchisce indubbiamente di nuovi contenuti e rende più articolato il processo di cooperazione intrapreso nel quadro della Comunità economica europea, rafforzando così ulteriormente la coesione dei Dodici verso il raggiungimento di una politica estera comune.

La cooperazione tra le ambasciate dei Dodici, per quanto concerne il settore non propriamente politico, può comportare impegni di carattere finanziario o contributi in natura in fase di avvio e di realizzazione delle singole iniziative. Tali spese, che si risolvono spesso in economie di gestione nel loro complesso ripartendosi tra i *partners* comunitari, non trovano di regola nel nostro ordinamento un'appropriata imputazione contabile in mancanza di uno specifico capitolo di bilancio.

Donde la necessità di costituire una base giuridica e finanziaria per incrementare da

una parte e razionalizzare dall'altra il nostro apporto ad una attività di tutto rilievo per il perseguimento dell'ideale europeistico tante volte ribadito ai più alti livelli.

La spesa annua per sostenere i primi servizi in comune attuati nella presente fase iniziale della cooperazione amministrativa - limitata ad alcuni settori di indubbio rilievo, quale soprattutto quello dell'assistenza sanitaria nei Paesi meno sviluppati, ma destinata ad interessare numerosi altri campi di attività - può essere fissata nella misura di 300 milioni di lire annui per il triennio 1990-1992, demandando successivamente la quantificazione annua alla legge finanziaria in base alle esigenze maturate nel corso del primo triennio di applicazione.

Il suddetto onere non viene pertanto fissato come copertura di precisi impegni già esattamente valutabili, bensì come limite di autorizzazione alla partecipazione ai programmi comunitari nella misura in cui essi assumeranno carattere di concretezza.

## RELAZIONE TECNICA

In varie riunioni tenutesi a Bruxelles negli ultimi due anni, l'apposito gruppo di lavoro della Cooperazione politica europea ha messo a punto sia gli orientamenti di massima sugli aspetti strutturali, organizzativi e finanziari dei futuri servizi in comune (JEHF = *Joint Emergency Health Facilities*), sia la lista dei Paesi terzi dove sarebbe auspicabile procedere alla creazione di centri-pilota. Nello stesso tempo è stata condotta un'indagine presso le nostre ambasciate nei Paesi di cui sopra, al fine di appurare le concrete possibilità di nostri interventi in materia e tipi di contributi che potrebbero essere offerti su iniziative di altri.

La cooperazione a Dodici ha preso in considerazione altre possibili iniziative, da quelle di un servizio in comune di traduzioni della stampa locale, a quello della creazione di infrastrutture in campo tecnico (ad esempio *garages* o depositi per parti di ricambio di automezzi e macchinari d'ufficio) o della stesura di un unico documento informativo sul Paese di accreditamento (in corso di elaborazione a Nairobi, quale primo esperimento) al posto delle varie comunicazioni in argomento che le singole ambasciate fanno alle proprie amministrazioni centrali. Anche la possibilità di servizi di corriere in comune, dell'istituzione di scuole a carattere europeo, dell'utilizzazione di «camere sorde» da parte delle altre rappresentanze comunitarie eccetera, sono state esaminate a più riprese a Bruxelles.

L'Italia ha dato sempre il massimo contributo di pensiero alla cooperazione amministrativa tra i *partners* comunitari, identificandola quale ulteriore passo in avanti sulla via della costruzione dell'Unione europea, ma è indubbio che essa verrà tanto più incentivata quanto più sarà resa possibile d'ora innanzi una nostra partecipazione anche agli oneri finanziari connessi con servizi resi da altre ambasciate comunitarie.

La spesa annua per sostenere i primi servizi in comune da creare nella presente fase iniziale della cooperazione amministrativa può essere fissata nella misura di 300 milioni di lire annui per il triennio 1990-1992, demandando successivamente la quantificazione annua alla legge finanziaria in base alle esigenze maturate nel corso del primo triennio di applicazione.

Il suddetto non onere viene pertanto fissato come copertura di precisi impegni già esattamente valutabili, bensì come limite di autorizzazione alla partecipazione ai programmi comunitari nella misura in cui essi assumeranno carattere di concretezza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.

2. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1 gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 300 milioni annui per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Per gli anni successivi al 1992 la relativa spesa viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.